

Provincia di Modena
Comune di Frassinoro




PIANO REGOLATORE GENERALE **Variante parziale 06/2013**

adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 15/01/2013
approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 01/10/2013
ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

APPENDICE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ESTRATTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
(adottato con D.C.P. n.112 del 22/07/08; approvato con D.C.P. n.46 del 18/03/09.)

ESTRATTO PIANO EMITTENZA RADIO TELEVISIVA
(adottato con D.C.O. n. 152 del 22/10/2003; approvato con D.C.P. n. 72 del 14/04/2004)



Redatta da
arch. Claudio Fornaciari
arch. Ezio Righi
arch. Simona Rotteglia

Provincia di Modena
Comune di Frassinoro



PIANO REGOLATORE GENERALE Variante parziale 06/2013

adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 15/01/2013
approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 01/10/2013
ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

APPENDICE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ESTRATTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
(adottato con D.C.P. n.112 del 22/07/08; approvato con D.C.P. n.46 del 18/03/09.)

Appendice alle norme tecniche di attuazione

ESTRATTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE della PROVINCIA DI MODENA

TITOLO 3 RETE IDROGRAFICA E RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 9 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Art. 10 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Art. 12B Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

Art. 12C Zone di protezione delle acque superficiali

Art. 13A Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità Ambientale

Art. 13B Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica

Art. 13C Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica

Art. 9 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. (P) Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti

appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio con termine agli alvei di cui al successivo art. 10 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il PTCP persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche.

2. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle delimitazioni individuate nella Carta n. 1.1 del presente Piano, che comprendono:

a. le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura, che si identificano:

1. nei tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro con l'area costituita da golene e/o aree normalmente asciutte;

2. nei rimanenti tratti per i fiumi Secchia e Panaro, e per gli altri corsi d'acqua naturali, con le aree come delimitate nella suddetta Carta n.1.1;

b. le "Zone di tutela ordinaria", che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

Per il territorio che ricade nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno, dove individuato nell'allegato A alla carta 1.1, le norme del presente articolo relative alle "zona di tutela ordinaria" si applicano anche al reticolo principale, secondario, minore e minuto secondo quanto di seguito indicato:

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale", individuati nell'allegato A alla carta 1.1 del PTCP, in una fascia planimetricamente di 30 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario", individuati nell' allegato A alla carta 1.1 del PTCP in una fascia planimetricamente di 20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore", individuati nell' allegato A alla carta 1.1 del PTCP in una fascia planimetricamente di 10 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
- nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 5 metri sia a sinistra che a destra dell'identificazione del corso d'acqua;
- nel reticolo minore vallivo e di bonifica le norme valgono per una fascia laterale di 10 metri dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno.

Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. (P) Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) e a quella del presente PTCP per le ulteriori zone di tutela da esso individuate, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni dotati di PRG e ai sensi della lett. d comma 2 dell'art 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.; per tali aree valgono le disposizioni di cui al successivo comma 4;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.

Per tali previsioni, il Comune è tenuto a valutare le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico o attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine deve essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del

corso d'acqua, con riferimento anche a quanto previsto ai commi 23 e 24 del presente articolo.

[...]

5. (P) Per le aree ricadenti nelle "Fasce di espansione inondabili" di cui al comma 2 lettera a sono vietati:

- a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b. l'apertura di scariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (materiali edilizi, rottami, autovetture e altro), lo stoccaggio dei liquami prodotti da allevamenti, gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

6. (P) Nelle "Fasce di espansione inondabili" di cui al comma 2 lettera a, fermo comunque restando quanto previsto dall'art. 19 comma 2, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a. interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la ristrutturazione edilizia, così come definita dalla Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, che non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. Tali interventi devono essere definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali e rispettare i contenuti e i criteri del DPCM 12/12/2005, attuativi dell'art. 146 del DLgs 42/2004 e s.m.i., qualora ricadano entro le aree di cui all'art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

Al fine della riduzione del livello di rischio il Comune nell'ambito della elaborazione del PSC individua aree da destinare ad edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nelle quali favorire il trasferimento degli usi e delle attività localizzati nei territori delle fasce di espansione inondabile. Negli strumenti di pianificazione comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con accordi e convenzioni che garantiscano i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico, o in alternativa essere oggetto di convenzioni che impegnino i privati ad interventi di demolizione dei fabbricati, di ripristino ambientale, e alla destinazione delle aree ad usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica, con rinuncia agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali;

- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

- c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - d. l'adeguamento funzionale degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti;
 - e. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
7. (P) Fermo restando quanto previsto dai commi 3, 5 e 6, nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lettera a e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, dei bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine di favorire il formarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici in conformità al Titolo 6 del presente PTCP, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica irrigazione e difesa del suolo, è inoltre vietata:
- a. la nuova edificazione di manufatti edilizi, quali i i rustici aziendali ed interaziendali e altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - b. la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
 - c. l'utilizzazione agricola del suolo che confligga con gli obiettivi del presente comma;
 - d. l'attività di allevamento di nuovo impianto,
 - e. i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.
8. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett.b) e previo parere favorevole dell'Ente o Ufficio preposto alla tutela idraulica nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono ammesse le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. invasi ad usi plurimi;
 - d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f. approdi e porti per la navigazione interna;
 - g. aree attrezzabili per la balneazione;
 - h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- I progetti di tali opere devono verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

9. (P) La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, di cui al precedente comma 8, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Resta comunque ferma la sotto posizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
10. (P) Nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite ai sensi dei commi 8 e 9, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2 del 11 maggio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni. Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett. b che ricadono nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno tutti i nuovi attraversamenti interessanti il reticolo idrografico principale secondario e minore devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva sui "Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno" di cui alla delibera n. 1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e s.m.i..
11. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2, lett. b, fermo restando quanto specificato ai commi 8 e 9, sono comunque consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i.;
 - b. gli interventi nei complessi turistici all'aperto esistenti, finalizzati ad adeguarli ai requisiti di sicurezza richiesti; tali interventi devono trovare coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al successivo comma 16;
 - c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
 - d. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - e. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - f. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza

non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

12. (P) Le opere di cui alle lettere c del comma 6, ed e. ed f. del comma 11, nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. del medesimo comma 11 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la morfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
13. (P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, e fossero già insediati alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del presente Piano per gli ulteriori ambiti da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo produttivo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
[...]
15. (P) Oltre a quanto disposto dai commi 6 e 8 nelle fasce di espansione inondabili previo parere favorevole dell'ente o ufficio preposto alla tutela idraulica è unicamente ammessa la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di seguito riportate.
- a. parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b. percorsi e spazi di sosta per pedoni e mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d. capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree attrezzabili per la balneazione;
 - e. infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 9;
 - f. eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.
- [...]
18. (P) Dalla data di entrata in vigore del PTPR (8 settembre 1993) per gli ambiti da questo

individuati, e dalla data di entrata in vigore del presente Piano per gli ulteriori ambiti da esso individuati, a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma 17, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le fasce di espansione inondabili e le zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

19. (P) Gli interventi di difesa idraulica e di manutenzione di invasi ed alvei hanno lo scopo di mantenere l'efficienza idraulica e la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e garantire la funzionalità e la continuità ecologica degli ecosistemi la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici. Tali interventi devono in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.

[...]

23. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lettera b che ricadono nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno sono sottoposti al parere della medesima Autorità, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del piano, i seguenti casi:

- a. il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili escluse quelle a servizio degli insediamenti esistenti;
- b. i provvedimenti di attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data del 26 luglio 2007 ad esclusione di quelli riguardanti nuove occupazioni di suolo in aree già interessate da trasformazione edilizia, o aree i cui piani attuativi preventivi siano stati resi esecutivi prima del 26 luglio 2007, o di infrastrutture e fabbricati i cui provvedimenti concessori siano stati resi esecutivi prima del 26 luglio 2007;
- c. l'adozione di strumenti della pianificazione urbanistica comunale riguardanti le espansioni di territorio urbanizzato non diversamente localizzabili. Tali espansioni possono essere previste a condizione che:
 - le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazione e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni;
 - gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- d. le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al regime idraulico.
- e. l'estrazione dei materiali litoidi e le attività di cava ricadenti in aree golenali comprese tra argini continui autorizzate nel rispetto delle normative vigenti al 9 settembre 2002 o comunque previste dal PIAE e PAE comunali. In particolare l'Autorità di Bacino del Reno si esprime in relazione all'assetto morfologico finale dell'area e della natura degli eventuali materiali di riempimento.

24. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui all'art. 9 comma 2 lettera b che ricadono nell'ambito

di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno al fine della individuazione e della mitigazione del rischio idraulico elevato o molto elevato nei tratti per i quali il Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia aggiornamento 2007 e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico non hanno predisposto lo studio idraulico, ogni nuovo intervento o intervento sull'esistente, ad esclusione delle opere imposte dalle normative vigenti, delle opere sui fabbricati tutelati dalle normative vigenti, delle trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata e opere di manutenzione, è subordinato alla dimostrazione, sulla base di una relazione idrologico-idraulica sottoscritta da un tecnico abilitato, del verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a. l'intervento ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme di cui all'art. 9 comma 2 lett. a. In particolare in questi casi sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino del Reno, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del piano, i seguenti interventi:

- la realizzazione dei nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al perimetro del territorio urbanizzato o espansioni contermini dello stesso e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente;

- la realizzazione delle nuove infrastrutture comprensive dei manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile, ad eccezione di quelle al servizio degli insediamenti esistenti;

- gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente;

- l'estrazione di materiali litoidi, per la quale il parere dell'Autorità di bacino del Reno è vincolante, ad esclusione:

1. delle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi inferiori ai 5.000 metri cubi, ovvero ai 20.000 metri cubi nei tratti classificati di II categoria ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89 con le modalità di cui al successivo comma 4;
2. delle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera;
3. delle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica che rientrino nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
4. delle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali che rientrino nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
5. delle asportazioni manuali di ciottoli;
6. delle attività di cava ricadenti in aree golenali comprese tra argini continui autorizzate nel rispetto delle normative vigenti al 9 settembre 2002 o

comunque previste da piani provinciali e comunali delle attività estrattive approvati secondo le procedure di legge;

7. degli interventi finalizzati al ripristino ed alla messa in sicurezza di aree oggetto di autorizzazione vigente.

- b. l'intervento non ricade in un'area passibile di inondazione e/o sottoposta ad azione erosiva del corso d'acqua per eventi di pioggia con tempo di ritorno di 30 anni: in tali casi si applicano le norme di cui all'art. 9 comma 2 lett. b

Art. 10 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. (P) Nella Carta n. 1.1 e nel relativo allegato A del presente Piano, sono individuati e delimitati gli alvei ed invasi di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:
 - a. per i fiumi Secchia e Panaro, la fascia di deflusso della piena ordinaria;
 - b. corsi d'acqua artificiali della pianura;
 - c. altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del comma 3 dell'art. 34 delle Norme del PTPR;
 - d. invasi ed alvei di laghi e bacini: in questi ambiti il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
 - e. per il territorio che ricade nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuati nella Carta 1.1 per la parte zonizzata e nell'allegato A della carta 1.1 come asse del corso d'acqua. Quando le condizioni morfologiche non ne consentono la delimitazione, le norme di cui al presente articolo si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dall'asse del corso d'acqua comunque non inferiore a 20 metri per il reticolo idrografico principale, a 15 m per quello secondario, a 10 m per quello minore e a 5 m per quello minuto.
2. (P) Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono comunque vietate:
 - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma 4, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo. In particolare per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno, la documentazione relativa ad ogni modificazione morfologica deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino per l'adeguamento delle perimetrazioni;
 - b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro) ancorché provvisorio, nonché l'apertura di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti all'estrazione di materiale litoide autorizzata derivata dagli interventi di difesa e sistemazione idraulica di cui all'art. 2 comma 2 della LR 17/1991 e s. m. e i;

- c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti, anche a mezzo di ampliamenti funzionali;
- d. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- e. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

3. (P) Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente:

- a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente negli invasi ed alvei.

4. (P) Negli ambiti di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 8, 9 e 15, nonché alle lettere c, e, ed f, del comma 11 del precedente articolo 9, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale. In particolare, le opere connesse alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 9;
- b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte della fauna ittica, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali in conformità all'art. A 7 e al capo A IV della L.R. 20/2000, ovvero in conformità agli articoli 36 e 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m e i.;
- d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

5. (P) Allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di

migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena, gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei devono in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994;

6. (P) Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 17/1991, i quantitativi derivanti dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal PIAE.
[...]

Art. 12 B Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

1. Descrizione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano:

le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano" sono riportate nelle tavole della Carta n. 3.2 del PTCP (Carta delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano). Tali zone sono state delimitate sulla base di studi idrogeologici, idrochimici e idrologici, prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" di prima approssimazione e in esito degli approfondimenti condotti in sede del presente Piano ai sensi dell' art. 48, comma 2, delle Norme del PTA regionale.

Tali zone comprendono:

- a. la localizzazione delle sorgenti distinte in:

- Sorgenti captate ad uso idropotabile – SP
- Sorgenti di interesse – AS che ricomprendono una vasta tipologia di sorgenti che si ritiene opportuno tutelare, quali quelle utilizzate per acquedotti rurali, di alimentazione di fontane pubbliche, o sorgenti di particolare pregio naturalistico;

- b. le aree di possibile alimentazione delle sorgenti riferite alla localizzazione di tutte le sorgenti di cui alla precedente lett. a.

All'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti i Comuni possono individuare ulteriori elementi di tutela, quali le aree con cavità ipogee (vie preferenziali di rapida infiltrazione in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al seguente comma 2.1, lett. f.5.

2. Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-

montano:

2.1 nelle aree di possibile alimentazione delle sorgenti di cui al precedente comma 1 lett. b, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere: [...]

2.1.c (P) gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) devono garantire che l'esercizio delle attività estrattive per quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti deve essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C, comma 2 lett. d.2 delle presenti norme.

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

[...]

2.1.e (P) la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/05 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") deve essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 61 delle presenti norme; la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti va effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 81 delle presenti norme;

[...]

2.2 (P) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all'art. 13B comma 6.

Art. 12 C Zone di protezione delle acque superficiali

1. Descrizione delle zone di protezione delle acque superficiali:

le "zone di protezione delle acque superficiali" sono relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali e sono riportate nella Carta n. 3.2 del presente piano (Carta delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano).

Tali zone sono articolate in:

- a. zone di protezione di captazioni di acque superficiali (corsi d'acqua naturali) la cui presa è posta altimetricamente a una quota superiore a 100 m s.l.m., costituite dall'intero bacino imbrifero a monte della captazione (Zone di protezione – bacino imbrifero a monte dell'opera di captazione di cui alla Carta n. 3.2 del presente Piano);
- b. porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per un'estensione di 10 km², individuate all'interno dei bacini imbriferi di cui alla precedente lett. a che alimentano gli invasi o i corsi d'acqua a monte della captazione (Zone di protezione –

porzione di bacino imbrifero a monte dell'opera di presa (10 Km²) di cui alla Carta n. 3.2 del presente Piano).

2. Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali

[...]

2.2 nelle porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per una estensione di 10 km² di cui alla lett. b del precedente comma 1, vanno inoltre applicate le seguenti disposizioni, integrative di quelle del precedente punto 2.1, finalizzate a ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico superficiale e ad evitare la compromissione quali-quantitativa delle risorse:

[...]

2.2.c (P) per impianti di depurazione di potenzialità maggiore di 2000 AE deve essere mantenuto in efficienza il comparto di disinfezione e, per quelli privi, la realizzazione del suddetto comparto deve essere attuata entro il 31/12/2008; la Provincia al rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico deve verificare il rispetto della suddetta disposizione;

2.2.d (P) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, è riservata alla Provincia la facoltà di valutare ed impartire limiti più restrittivi ed opportuni per il parametro E. Coli, ovvero di prevedere la realizzazione del comparto di disinfezione anche per impianti con potenzialità inferiore a 2000 AE;

2.2.e (P) in sede di rilascio (o di rinnovo) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, l'autorità competente deve valutare la possibilità di recapito degli scarichi al di fuori delle porzioni di bacino di cui al precedente comma 1, lett. b, attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura, ovvero direttamente attraverso una modifica del collettore di scarico; in alternativa possono essere richiesti, per attività comportanti scarichi contenenti germi patogeni, trattamenti di disinfezione. Per le attività di consistenza pari o superiore a 200 AE, che originano scarico di acque reflue industriali in acque superficiali nelle aree definite alla precedente comma 1, lett. b, si prescrive il rispetto del limite massimo per l'azoto ammoniacale pari a 5mg/l;

2.2.f (P) al fine di limitare l'apporto di germi patogeni ed altre sostanze inquinanti alla risorsa idrica superficiale captata ad uso idropotabile, si dispone, in coerenza con l'art. 40 comma 2 del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali

7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali", - criteri di utilizzazione dei liquami in terreni pendenti – (Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007) che la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, preveda specifiche prescrizioni, inerenti i sistemi e le modalità di distribuzione (limiti di portata, volumi massimi ammissibili per singolo spandimento), le sistemazioni idrauliche, la conduzione dei terreni e la tipologia colturale (lunghezza massima ammissibile degli appezzamenti, colture foraggere permanenti, fasce tampone arboree ed arbustive ad interruzione degli appezzamenti, ecc.);

2.3 (P) Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all'art. 13B comma 6 delle presenti norme.

Art. 13 A Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità Ambientale

Art. 13 A Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale

1. Finalità:

Il PTCP, in attuazione e perfezionamento del PTA regionale, stabilisce, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. a, b, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22.12.2015, degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, tenuto conto degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino (art. 121, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

2. Ambiti di applicazione:

2.a il PTCP determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'individuazione delle azioni e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dal PTA (art. 115, L.R. 3/1999 e s.m.i.). Compete alla Provincia ai sensi dell' art. 111 della L.R. 3/1999 e s.m.i., il rilievo delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;

2.b le prestazioni richieste in materia di qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, e le conseguenti disposizioni alla pianificazione, sono espresse in riferimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi, nelle stazioni significative (AS) della rete di monitoraggio superficiale, indicate al successivo comma 3 e riportate nelle tavole della carta n.3.1, nonché attraverso la rete di monitoraggio sotterranea, per le acque di falda. La definizione delle prestazioni fa inoltre riferimento alle "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti" (Carta n.3.2) e alla suddivisione del territorio in base all'appartenenza alle classi di sensibilità ricavate dalla Vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi - così come definite nella Carta n. 3.1. In particolare le "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti" sono assimilate alla classe di sensibilità 1 definita nella Carta n. 3.2;

2.c ai fini della tutela quali-quantitativa degli acquiferi sotterranei, le tavole della Carta n. 3.1 individuano una suddivisione del territorio in funzione di gradi di vulnerabilità diversificati e di corrispondenti classi di sensibilità. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono eventualmente pervenire ad ulteriori specificazioni solo qualora derivanti da studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, i quali, in tal caso, sostituiscono le delimitazioni della Carta n.3.1;

TIPO	BACINO	CORPO IDRICO	STAZIONE	CODICE
AS	Secchia	F. Secchia	Traversa di Castellarano	01201100
AS	Secchia	F. Secchia	Ponte Bondanello -Moglia	01201500
AS	Secchia	C. Parmigiana	(MN)	
AS	Secchia	Moglia	Cavo Parmigiana Moglia	01201600
AS	Panaro	F. Panaro	Briglia Marano – Marano sul Panaro	01220900
AS	Panaro	F. Panaro	Ponte Bondeno (FE)	01221600

2.d l'individuazione delle stazioni significative "AS" relative alla rete di monitoraggio superficiale è riportata nella seguente Tabella 1

Tabella 1. Individuazione delle stazioni significative "AS" relative alla rete di monitoraggio superficiale.

3. Corpi idrici:

3.a i corpi idrici del territorio provinciale sono distinti in:

- corpi idrici superficiali (corsi d'acqua naturali, corpi idrici artificiali);
- corpi idrici sotterranei (acque sotterranee);

3.b ai sensi dell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono oggetto di specifico monitoraggio e classificazione:

b.1 i corpi idrici significativi (da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale);

b.2 i corpi idrici di interesse, che:

- per valori naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto, hanno rilevante interesse ambientale,
- per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi;

3.c sono altresì oggetto di specifico monitoraggio e classificazione anche i corpi idrici superficiali rilevanti per il territorio provinciale (di seguito denominati corpi idrici rilevanti). I corpi idrici rilevanti sono i corsi d'acqua naturali che, oltre alle caratteristiche di cui alla lett. b.2 del presente comma, possiedono particolare valore ecologico;

3.d l'individuazione dei corpi idrici significativi (superficiali e sotterranei), di interesse e rilevanti, è indicata nell'Allegato 1.1 alle presenti norme.

4. Classificazione dei corpi idrici significativi e rilevanti:

a. i corpi idrici significativi e rilevanti sono classificati in relazione allo stato della qualità ambientale, valutata in base ai parametri indicati nell'Allegato 1 del D.Lgs. 152/1999, in pendenza dei metodi ufficiali di classificazione (parametri e limiti), di cui all'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, in adeguamento alla Direttiva 2000/60/CEE, non ancora disponibili. Per i corpi idrici superficiali lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico; per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità ambientale è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato qualitativo (chimico);

b. la classificazione dei corpi idrici superficiali, relativa all'anno 2005, è riportata nelle Tabelle 6-13A, 7-13A dell'Allegato 1.1 alle presenti norme; la classificazione dei corpi idrici sotterranei, relativa all'anno 2005 è desumibile dall'Allegato 1.1 alle presenti norme (Figure 1-13A, 2-13A, 3-13A, 4-13A, 5-13A, 6-13A);

c. la classificazione effettuata ha carattere temporaneo e deve essere aggiornata annualmente, in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante l'attività di monitoraggio di livello regionale e provinciale, istituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 118 e 120 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e secondo le disposizioni della Delibera della giunta regionale n. 1420/2002 (in pendenza della ridefinizione delle reti di monitoraggio, in adeguamento al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

5. Obiettivi di qualità ambientale:

5.a ai sensi dell'art. 76, comma 4 del D.Lgs 152/2006, entro il 22 dicembre 2015 devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di qualità ambientale:

a.1 i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei mantengano o raggiungano la qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;

a.2 sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;

- 5.b ai sensi dell'art. 77, comma 3 del DLgs 152/2006, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lett. a, entro il 31/12/2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o tratto di esso, deve conseguire almeno lo stato di qualità ambientale "sufficiente", come definito nell'Allegato 1 del medesimo Decreto;
- 5.c per i corpi idrici rilevanti si perseguono gli stessi obiettivi di qualità ambientale definiti alle precedenti lett. a e b;
- 5.d altre disposizioni normative che costituiscono parte integrante delle presenti Norme sono riportate nell'Allegato 1.8;
6. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:
- 6.a oggetto e finalità:
il complesso delle misure, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui al precedente comma 5, è costituito dal quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti adottati dal PTCP, prefigurando un sistema nel quale si integrano misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa, sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee. Tale complesso di misure si riferisce alla classificazione relativa allo stato della qualità ambientale dei corpi idrici, o parte di essi, indicati al precedente comma 3, oltre che all'analisi delle caratteristiche del bacino idrografico di pertinenza e all'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- 6.b attuazione delle misure:
il complesso delle misure, di cui alla precedente lett.a, è definito sulla base delle disposizioni di cui agli artt.13B, 13C, 12A, 12B e 12C, e relativi allegati, che comprendono sia le misure obbligatorie, sia le misure supplementari di cui all'art. 18, comma 4 delle norme del PTA. Le misure trovano pratica attuazione anche attraverso specifici Programmi attuativi, come definiti nel successivo punto 6.c;
- 6.c programmi attuativi:
c.1 i Programmi attuativi, nei vari settori di competenza, comprendono l'elenco puntuale degli interventi definiti sulla base delle misure quali quantitative obbligatorie e supplementari di cui all'art. 18, comma 4 delle norme del PTA;
c.2 i Programmi attuativi, e i relativi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio Provinciale.
7. Misure di tutela e miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione:
- 7.a finalità:
il PTCP, ai sensi dell'art. 76 e dell'Allegato 4 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, stabilisce specifici programmi di tutela e miglioramento per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22/12/2015, degli obiettivi di qualità (Allegato 2 del D.Lgs. 152/2006) per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale, elencati all'art. 79 del medesimo Decreto. Nel caso di corpi idrici per i quali sono designati sia obiettivi di qualità ambientale, sia per specifica destinazione, devono essere rispettati i parametri più cautelativi;
- 7.b Corpi idrici a specifica destinazione di cui all'art. 79 del D.Lgs 152/2006: in relazione al territorio provinciale, sono acque a specifica destinazione funzionale:
- le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - le acque destinate alla balneazione;
 - le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
- 7.c Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile:

c.1 Le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, classificate secondo le categorie indicate dall'Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 in base ai parametri, alle frequenze di campionamento e ai metodi di misura del medesimo Allegato, Sezione A, tabelle 1/A e 2/A, sono elencate in Tabella 8-13A dell'Allegato 1.2 alle presenti norme;

c.2 in base alla classificazione effettuata, e in coerenza con quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per i corpi idrici nei quali sono ubicate le prese classificate sono previsti programmi finalizzati, al 2015, al mantenimento della categoria A2 o al progressivo miglioramento tendente alla categoria A1, fermo restando che anche dal complesso delle misure previste ai successivi artt. 13B e 13C, dipende il graduale progressivo miglioramento della qualità delle acque superficiali;

c.3 (D) idonei strumenti di pianificazione d'Ambito, finalizzati alla gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), devono promuovere il progressivo aumento dell'utilizzo di risorsa superficiale a scopo idropotabile, soprattutto in aree caratterizzate da deficit idrico sotterraneo, al fine di una riduzione del prelievo di acque sotterranee.

7.d Acque destinate alla balneazione le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al DPR 470/1982. Compete alla Provincia, ai sensi dell'art. 118, comma 1 della L.R.3/1999 e s.m.i., "l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno recedente. Tale individuazione deve essere portata a conoscenza dei Comuni interessati almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare" (art. 4, comma 1, lett. b) DPR 470/1982). Alla Provincia compete inoltre "la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze e le consuetudini locali" (art. 4, comma 1, lett. c) DPR 470/1982);

7.e acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (art. 84 D.Lgs 152/2006 e art. 24 delle norme del PTA) e.1 le acque dolci idonee alla vita dei pesci e le stazioni di controllo finalizzate alla valutazione dei tratti di corpi idrici designati, individuati dalla Provincia con Delibera della Giunta provinciale n. 110 del 18/03/2003, sono elencate in Tabella 9-42A dell'Allegato 1.2 alle presenti norme;

e.2 le acque dolci designate e classificate devono avere parametri di qualità conformi a quanto richiesto dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 152/2006, con le deroghe consentite dall'art. 86 del medesimo decreto. L'accertamento della qualità delle acque e la conseguente classificazione (acque dolci salmonicole o ciprinicole) si basa sui risultati di conformità desunti dal monitoraggio;

e.3 Il PTCP assume l'obiettivo minimo del mantenimento della conformità dei suddetti parametri, per le acque già designate e classificate;

e.4 ilPTCP promuove inoltre il seguente specifico obiettivo, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 152/2006: le caratteristiche qualitative delle acque idonee alla vita dei Ciprinidi devono tendere agli obiettivi previsti per la vita dei Salmonidi e le caratteristiche qualitative delle restanti acque superficiali del territorio provinciale devono tendere agli obiettivi previsti per la vita dei Ciprinidi;

e.5 compete alla Provincia la trasmissione con cadenza annuale alla Regione dei dati relativi al monitoraggio e l'individuazione di eventuali programmi di miglioramento nei casi di non conformità dei tratti designati/classificati.

Art. 13 B Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica

1. Disciplina degli scarichi (art. 101 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

1.1 la disciplina degli scarichi è definita dalle disposizioni contenute:

- a. nel Titolo III, Capo III, Sezione II, Parte terza del D.Lgs. 152/2006;
 - b. nella Delibera della Giunta regionale n. 1053 del 9 maggio 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento” che regola in particolare:
 - la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto disposto rispettivamente dall’ art. 124, comma 3, e dall’art. 108 del DLgs 152/2006 e s.m.i.; la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dall’art. 100, comma 3, del D.Lgs 152/2006;
 - la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie d’agglomerati e i valori limite d’emissione;
 - c. nel PTCP, come articolata nei successivi comma 1.3 e commi 2 e 3. riportati nell’Allegato 1.8 che costituiscono parte integrante delle presenti Norme;
- 1.2 La disciplina degli scarichi è definita con particolare riferimento alle acque recipienti individuate quali aree sensibili o ai bacini drenanti afferenti alle aree sensibili:
- a. non sono presenti in provincia di Modena aree sensibili, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 27 del PTA;
 - b. bacini idrografici dei corpi idrici superficiali Secchia e Panaro, in quanto recapitano nel fiume Po, sono bacini drenanti afferenti alle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro" (ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 27, comma 2 delle norme del PTA);
- 1.3 Le misure relative alla disciplina degli scarichi sono riportate nell’Allegato 1.8.
2. La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (di cui all’art. 113 DLgs 152/2006 e s.m.i. e all’art. 28 delle norme del PTA) è riportata nell’Allegato 1.8.
3. Le disposizioni tecniche per la progettazione dei sistemi fognario-depurativi appropriati sono riportate nell’Allegato 1.8.
4. Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola (artt. 29, 30 delle norme del PTA) e per le zone non vulnerabili (art. 34 delle norme del PTA) le misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola e nelle zone non vulnerabili, anche dette zone ordinarie, sono definite secondo quanto disposto:
- dall’art. 92 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in attuazione della direttiva 91/676 CEE;
 - dal Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali”, (di seguito denominato PAN), approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007;
 - dal Capo III della L.R. 4/2007;
 - dal PTCP, come articolato nelle successive lettere.
- 4.a Delimitazione delle Zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola ed assimilate (ZVN ed assimilate)
- a.1 Il PTCP delimita:
- come zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola (ZVN), ai sensi dell’art. 30 delle

norme del PTA, per l'area di pianura, la individuazione approvata con Delibere della Giunta provinciale D.G.P. n. 816 del 15 luglio 1997 e D.G.P. n. 572 del 6 ottobre 1998; come ZVN assimilate le aree definite ai sensi dell'art. 2 della Delibera dell'assemblea legislativa regionale n. 96/2007;

- come zone ordinarie o non vulnerabili, le aree non ricomprese nelle suddette delimitazioni;

a.2 la rappresentazione cartografica delle zone definite alla precedente lett. a.1) è riportata nella carta n. 3.3 "Carta delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate";

a.3 le ZVN e assimilate per il territorio della Provincia di Modena sono esclusivamente quelle di cui alla presente lettera a.

[...]

4.e (P) disposizioni provinciali valide per le ZVN ed assimilate e per le zone ordinarie o non vulnerabili su tutto il territorio provinciale sono vietate le attività di:

e.1 stoccaggio sul suolo, anche provvisorio, di fertilizzanti, come definiti all'art. 1 del D.Lgs 217/2006 e s.m.i., nonché di rifiuti tossico-nocivi;

e.2 lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta, secondo le norme di cui alla L.R. 4/07 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;

E' fatta eccezione per l'accumulo a piè di campo prima della distribuzione di ammendanti (letame ecc.) e fanghi palabili nel rispetto delle vigenti normative.

Tali disposizioni devono essere recepite all'interno del Regolamento d'igiene.

[...]

7. (P) Disposizioni aggiuntive in materia di tutela delle sorgenti:

ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA, non già esistente alla data di entrata in vigore della Variante, entro una distanza di almeno 10 m da qualsiasi sorgente, ad eccezione delle captazioni di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, già normate ai sensi del art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Sono fatte salve eventuali altre prescrizioni impartite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 94 comma 2 del medesimo decreto.

8 (P) Negli edifici e nuclei isolati in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione o recupero a qualunque titolo è obbligatoria la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi, secondo la tipologia e la caratterizzazione tecnica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003.

Art. 13 C Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica

1. (P) Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al deflusso minimo vitale (titolo IV, capitolo I delle norme del PTA)

1. a Oggetto:

ai sensi dell'art. 50 delle norme del PTA le presenti misure stabiliscono i criteri per il calcolo del Deflusso Minimo Vitale, e le modalità applicative nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali regionali; sono escluse dalle disposizioni, di cui alle successive lettere, in quanto di competenza della Regione Emilia-Romagna:

- le modalità di calcolo del Deflusso Minimo Vitale per le derivazioni da sorgenti (art. 50,

comma 2 delle norme del PTA);

- la disciplina del Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici artificiali (art. 50, comma 3 delle norme del PTA).

1. b Finalità:

ai sensi dell'art. 51 delle norme del PTA la definizione del Deflusso Minimo Vitale nella disciplina delle concessioni di derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali rientra nel complesso delle misure da adottarsi nella pianificazione della risorsa idrica, finalizzata ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'art. 145, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

nel bilancio idrico il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua che resta escludendo il volume da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici interessati; le derivazioni di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 95 del DLgs 152/2006 e s.m.i., devono quindi essere regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici come previsto dall'art. 56, comma 1 lett. h) e dall'art. 145, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

1. c Deflusso Minimo Vitale (DMV):

ai sensi dell'art. 52 delle norme del PTA:

c.1 per Deflusso Minimo Vitale (di seguito denominato DMV) s'intende la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;

c.2 in presenza di captazioni idriche il DMV è quindi il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;

c.3 il DMV contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, di cui al precedente art. 13A rispettivamente ai commi 5 e 7;

c.4 ai fini del calcolo del calcolo del DMV devono essere prioritariamente garantiti i quantitativi derivati a scopo idropotabile, ed il mantenimento della continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua.

Nell'Allegato 1.8 al paragrafo "Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica" sono riportati i seguenti punti:

1 *Campo di applicazione e componenti del DMV*

2 *Corpi idrici aventi bacino imbrifero con superficie minore di 50 km²*

3 *Componente idrologica*

4 *Componente morfologica-ambientale*

5 *Valori di riferimento della componente idrologica*

6 *Individuazione dei tratti fluviali omogenei e dove applicare i fattori correttivi costituenti la componente morfologica-ambientale*

7 *Applicazione del DMV - Obblighi e modalità*

8 *Tempi di applicazione del DMV*

9 *Deroghe*

10 *Monitoraggio*

2. Misure per il risparmio idrico (titolo IV, capitolo 2 delle norme del PTA):

2.a misure generali:

[...]

a.3 (P) si dispongono le seguenti misure supplementari, ai sensi dell' art. 13A, comma 6, lett. b:

- a.3.1 in considerazione degli obiettivi di diminuzione dei prelievi nelle aree di deficit idrico, di contenimento del fenomeno della subsidenza, del fenomeno della migrazione di acque fossili, e di ingressione salina, i competenti Servizi tecnici regionali hanno facoltà di prescrivere *limitazioni* alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea nelle zone individuate in *classe quantitativa B e C e/o subsidenti* con velocità di abbassamento del suolo uguale o superiore a 10 mm/anno;
- a.3.2 la classificazione delle aree di deficit idrico e subsidenti, definite alla precedente lett. a.3.1 compete all’Autorità preposta al monitoraggio che predispone ed elabora periodicamente aggiornamenti conoscitivi, al fine di verificare lo stato del bilancio idrico sotterraneo e l’andamento del fenomeno della subsidenza. L’individuazione delle aree di deficit idrico, aggiornata all’anno 2005, è riportata in Allegato 1.5 alle presenti norme; l’individuazione delle aree subsidenti è riportata nell’Allegato 1.6 alle presenti norme, aggiornata all’anno 2007;
- a.3.3 in occasione di fenomeni siccitosi, anche al fine di evitare problemi igienico/sanitari, le Autorità competenti devono adottare provvedimenti per la limitazione o la sospensione dei prelievi sotterranei e/o delle derivazioni superficiali, in occasione di significativi abbassamenti della falda e/o per favorire il DMV.

2.b il risparmio idrico nel settore civile:

il risparmio idrico nel settore civile è perseguito attraverso il raggiungimento del duplice obiettivo del contenimento dei consumi idrici, e della riduzione dei prelievi dalle falde, mediante interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete e interventi infrastrutturali, anche finalizzati all’aumento dell’utilizzo di acque superficiali per usi acquedottistici.

In coerenza con questi obiettivi le disposizioni riportate in Allegato 1.8 in relazione al risparmio idrico nel settore civile, concorrono:

- al perseguimento di un consumo medio regionale domestico di 160 l/abitante/giorno al 2008 e 150 l/abitante/giorno al 2016;
- a livello del singolo ambito territoriale ottimale al perseguimento, al 2016, di un rendimento delle reti di adduzione e distribuzione non inferiore all’80%.

Nell’allegato 1.8 sono riportati i punti:

[...]

b.4.1 (P) è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici, ad eccezione di quelli destinati al consumo umano, all’interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata al consumo umano, erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 152/2006;

[...]

b.4.3 (P) al fine di evitare inquinamenti delle acque sotterranee, è fatto obbligo di sigillare tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati o in cattivo stato di manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell’art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001;

nelle zone servite da pubblico acquedotto:

b.4.4 (P) è vietato perforare nuovi pozzi ad uso domestico (definiti ai sensi dell’art. 93 del R.D. 1775/1933, e dell’art. 3, lett. p) del Regolamento regionale n. 41/2001), ad eccezione di quelli per la captazione di acque disperse nel primo sottosuolo, da utilizzare per l’innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia, e ad uso iniziale e provvisorio connesso al cantiere edilizio;

b.4.5 (P) i pozzi domestici preesistenti possono essere mantenuti in attività per i soli usi

specificati alla precedente lett. b.4.4);
nelle zone non servite da pubblico acquedotto:
b.4.6 (P) è comunque consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico; l'eventuale uso destinato al consumo umano è permesso qualora la risorsa prelevata costituisca l'unica fonte di approvvigionamento potabile, a condizione che:
- l'ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all'eventuale presenza dei centri di pericolo di cui all'Allegato 1.4 alle presenti norme, ai fini di escludere la captazione di acque potenzialmente inquinate;
- i titolari, almeno una volta all'anno, predispongano attraverso laboratori riconosciuti, analisi chimiche e microbiologiche, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate, mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i;
[...]

TITOLO 4 CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE E GEOLOGICHE DEL TERRITORIO

Art. 14 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

Art. 15 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità

Art. 16 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

Art. 17 Abitati da consolidare o da trasferire

Art. 18A Aree a rischio idrogeologico molto elevato

Art. 19 Particolari disposizioni relative alle attività estrattive

Art. 14 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

[...]

2. (P) Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica realizzano tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica vigenti, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale. Tali indagini sono descritte in apposita relazione che indica esplicitamente il livello di approfondimento, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, e sono corredate da una cartografia di microzonazione sismica. Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento gli Allegati della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c.1 della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".
3. (P) E' sottoposto alle disposizioni del presente articolo l'intero territorio provinciale in quanto ricadente nelle zone 2 e 3 della classificazione sismica nazionale vigente.
La "Carta delle aree suscettibili di effetti locali" distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, fermo restando le prescrizioni anche maggiormente restrittive di cui al presente Piano in materia di dissesto idrogeologico, individua le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala comunale:
 1. *Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche*
studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi);
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello.
 2. *Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche*
studi: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e topografico e del grado di stabilità in condizioni dinamiche o pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi);
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.
 3. *Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche*
studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche;
microzonazione sismica: approfondimenti di III livello.
 4. *Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e*

topografiche

studi: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e topografico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche;

microzonazione sismica: approfondimenti di III livello; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.

5. *Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche*

studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico;

microzonazione sismica: Approfondimenti di II livello

6. *Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche*

studi: valutazione dei coefficienti di amplificazione litologico e topografico;

microzonazione sismica: approfondimenti di II livello; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.

7. *Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione*

studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi;

microzonazione sismica: approfondimenti di III livello.

8. *Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti*

studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi;

microzonazione sismica: sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli eventuali cedimenti.

9. *Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali*

studi: indagini per caratterizzare Vs30; in caso Vs30 = 800 m/s non è richiesta nessuna ulteriore indagine, in caso Vs30 < 800 m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico;

microzonazione sismica: valutazione degli effetti della topografia; in caso Vs30<800 m/s valutazione anche del coefficiente di amplificazione litologico.

10. *Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche*

studi: indagini per caratterizzare Vs30 e valutazione del coefficiente di amplificazione topografico; in caso Vs30=800 m/s è sufficiente la sola valutazione del coefficiente di amplificazione topografico, in caso Vs30<800 m/s occorre valutare anche il coefficiente di amplificazione litologico;

microzonazione sismica: non richiesta nel primo caso, nel secondo caso approfondimenti del II livello.

4. (P) La " *Carta delle aree suscettibili di effetti locali* " di cui alle tavole del precedente comma 1 del presente articolo, deve essere recepita dalla pianificazione urbanistica comunale con riguardo all'intero suo territorio e deve essere approfondita ed integrata ad una scala di maggior dettaglio dal Piano Strutturale Comunale come previsto al precedente comma 2, limitatamente a:

a. il territorio urbanizzato, inteso come il perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione ed i lotti liberi interclusi, ai sensi dell'art. 28 comma 2 e art. A-5 comma 6 della L.R. 20/2000;

b. il territorio urbanizzabile, inteso come le parti del territorio potenzialmente sottoposte a trasformazioni urbanistiche per l'espansione;

c. le fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) ed i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità.

Le indagini e le analisi devono essere *estesi ad un'adeguata fascia limitrofa* ai territori ed alle zone sopra citate il cui comportamento è potenzialmente in grado di influenzare i risultati della microzonazione sismica. La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alla criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza dell'opera da realizzare.

5. (P) Limitatamente alle aree di cui al precedente comma 4, per la sua elaborazione ed approvazione in conformità al punto 4.1 dell'Atto di Indirizzo dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007, il Piano Strutturale Comunale deve:

a. individuare le aree che non necessitano di approfondimento, in quanto si ritiene il pericolo assente o trascurabile;

b. individuare le aree che necessitano di un secondo livello o di un terzo livello di approfondimento al fine di valutare la pericolosità sismica ossia l'aumento del rischio sismico, in relazione al carico urbanistico e funzionale ammesso o previsto dal Piano. Tale valutazione è richiesta anche in caso di significativi interventi di trasformazione urbanistica posti entro il perimetro del territorio urbanizzato;

c. realizzare la microzonazione sismica delle aree che necessitano del secondo livello di approfondimento.

6. (P) Il Piano Strutturale Comunale, sulla base della propria carta ed in coerenza degli esiti delle valutazioni di cui al precedente comma 5, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica deve fornire prescrizioni e indirizzi necessari alla progettazione assegnata agli altri strumenti di pianificazione comunale (Piano Operativo Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio) ai quali compete la disciplina attuativa delle trasformazioni del territorio considerato.

[...]

8. (P) I Piani Strutturali Comunali vigenti si devono adeguare alle presenti norme entro tre anni dall'approvazione del PTCP.

Nelle more dell'adeguamento dei PSC ed al fine ridurre il rischio sismico, i Comuni, in sede di formazione del POC e per i soli ambiti di competenza del medesimo Piano Operativo, devono:

- approfondire ed integrare ad una scala di maggior dettaglio la *"Carta delle aree suscettibili di effetti locali"*

- esplicitare quanto richiesto al comma 5

- fornire eventualmente le indicazioni previste al comma 6 per la scelta localizzativa degli edifici e per la progettazione preliminare degli interventi.

In caso di significativi interventi di trasformazione urbanistica posti entro il perimetro del territorio urbanizzato, i Comuni devono esplicitare se è necessario o meno uno studio di approfondimento di terzo livello per la valutazione della sostenibilità dell'intervento.

I Piani Strutturali Comunali che risultano adottati alla data di approvazione delle presenti norme, devono essere approvati in conformità al presente Piano.

9. (D) Ai fini della confrontabilità geografica digitale ed allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni per l'implementazione del Quadro Conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli elaborati cartografici degli strumenti di pianificazione comunale previsti al presente articolo nonché i dati utilizzati per la loro redazione, sono resi disponibili agli Enti anche in formato vettoriale e devono essere

realizzati in conformità a quanto previsto al punto A.1 della Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003, n. 484.

Art. 15 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di dissesto definite ed individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 2.1 Rischio da frana: carta del dissesto del presente Piano come:

a. aree interessate da frane attive: si intendono i corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo.

b. aree interessate da frane quiescenti: si intendono i corpi di frana che non hanno dato segni di attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (D.G.P.V.).

Le delimitazioni delle zone individuate nelle tavole di cui al presente comma sostituiscono, dal momento della loro entrata in vigore, le delimitazioni delle tavole contrassegnate dal numero 3 "Carta del Dissesto" del PTPR, ai sensi dell'art. 26, comma 2 delle relative Norme, e ai sensi dell'art. 6 del presente Piano, l'elaborato "2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Tavole 3.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano), 4.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia e le Tavole 1.1 (Carta del Rischio nel territorio del bacino montano) e 2.1 (Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno. Dall'adozione del PTCP si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. 20/2000. Nelle aree di cui al presente comma valgono le prescrizioni dettate dai commi 3, 4, 5 e 6 e le direttive di cui ai commi 2, 7 e 8.
[...]

3. (P) Nelle aree interessate da frane attive di cui al comma 1 lettera a non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui al comma 1 lettera a è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui al comma 1 lettera a e lettera b) le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.

4. (P) Nelle aree interessate da frane attive di cui al comma 1 lettera a sugli edifici esistenti non sono consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità.

Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma 3, sono inoltre consentiti

interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. E' inoltre consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente volto a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 3.

5. (P) Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al comma 1 lettera b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma 6, non sono ammesse nuove edificazioni. I Comuni, nella fase di formazione del Piano Strutturale Comunale possono consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po:

a. la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;

b. interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani, e solamente ove si dimostri:

b.1 l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;

b.2 la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale.

c. La realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

L'eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente comma 4, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei

rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa.

Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

6. (P) Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al precedente comma 1 lettera b), già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano. Tale verifica è effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po, fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

[...]

Art. 16 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimitate nelle carte 2.1 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:
 - coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali, ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, soliflusso ecc.
 - conoidi di deiezione;
 - zone interessate da marcati fenomeni erosivi (depositi alluvionali, piede di versante, aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.)
 - frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti
2. (D) In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e sesto del precedente articolo 15, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Art. 17 Abitati da consolidare o da trasferire

1. Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, compresi nell'elenco di cui all'allegato normativo 4 "Abitati da consolidare o da trasferire (elaborato di cui alla lettera 1 art. 3 PTPR)", elenco che si intende aggiornato alle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
2. (P) Per gli abitati di cui al comma 1, l'ambito di consolidamento è definito mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, delimitata secondo le modalità di cui all'articolo 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 1998, n. 267.
Le perimetrazioni approvate ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445 e le perimetrazioni, con relative Norme, approvate con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del PTPR rimangono in vigore fino alla loro eventuale revisione, da attuarsi secondo le modalità di cui al comma 2 art. 25 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7.
3. (P) Per gli abitati di cui al comma 1 elencati nell'Allegato normativo 4, per i quali l'ambito di consolidamento è stato definito mediante una perimetrazione approvata dalla Regione con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del PTPR, sino alla loro eventuale revisione secondo le modalità richiamate al precedente comma, valgono le delimitazioni e le relative norme d'uso del suolo approvate, che definiscono le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali, riportate nell'elaborato 4 - Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato.
4. (P) Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 per i quali non è stata approvata la perimetrazione con Norme con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del PTPR, fino all'approvazione della perimetrazione di cui al comma 2 del presente articolo, sono ammessi solo gli interventi di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione senza ricostruzione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno del Territorio Urbanizzato e dei nuclei abitati purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 15.
[...]
6. (P) Le perimetrazioni con relative norme inerenti gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali già approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del PTPR, nonché le perimetrazioni approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo, prevalgono sulle delimitazioni individuate nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano e sulle connesse disposizioni di cui ai precedenti articoli 15 e 16. Le perimetrazioni e le relative norme vigenti, approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2 delle Norme del PTPR sono riportate nell'elaborato 2.1.1 - "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato".
[...]
8. (P) Negli abitati dichiarati da trasferire compresi nell'allegato normativo 4, elenco che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte da specifici provvedimenti regionali, sino all'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma 7, sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 29, comma 5 delle Norme del PTPR.

Art. 18A Aree a rischio idrogeologico molto elevato

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'elaborato 2.1.1 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. dell'Autorità di Bacino del Po n. 14/1999 del 20 ottobre 1999 e successivi aggiornamenti e integrazioni, e del Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per il Bacino del Reno in attuazione della L. 267/98 e s.m.i. dell'Autorità di Bacino del Reno.
2. (D) Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione:
 - ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;
 - ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:
 - ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;
 - ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.[...]
3. (P) Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'elaborato 2.1.1 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge
 - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
 - gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.

Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

4. (P) Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'elaborato 2.1.1 "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

[...]

6. (P) In attuazione del PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po gli Enti proprietari delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Appendice 4 alla Relazione generale del PS 267, procedono, qualora non abbiano già provveduto, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.

Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

- le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;
- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.

La Provincia di concerto con gli enti competenti provvede ad aggiornare ed integrare l'elenco suddetto delle infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato e a trasmetterlo all'Autorità di bacino del Fiume Po.

7. (P) Le norme di cui al presente articolo rimangono in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Piano stralcio per l'Assetto

Idrogeologico anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

Art. 19 Particolari disposizioni relative alle attività estrattive

1. (P) Le attività estrattive non sono ammesse nelle seguenti zone:
 - Zone di interesse storico - archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del comma 2 dell'art. 41A;
 - Zone di tutela naturalistica di cui all'Art. 24;
 - Sistema forestale boschivo, di cui all'Art. 21, nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al comma 2, lettera g, dell'articolo 31 della LR 17/1991;
 - nelle Aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a. e b. dell'art. 23A, co. 2 ovvero ritenuti dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c. dell'art. 23A, co. 2; fanno eccezione i dossi di cui alla let. b dell'Art. 23A ricadenti nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 9) nelle quali la pianificazione infraregionale (PIAE) può prevedere attività estrattive;
 - Calanchi peculiari di cui all'art. 23B, co.2, let.a.;
 - Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua di cui all'Art. 10;
 - Sistema dei crinali per i terreni siti ad altezze superiori ai 1200 m.;

[...]
3. (P) Nelle zone di interesse storico - archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del comma 2 dell'articolo 39A, nelle zone di tutela naturalistica, nonché comunque nei terreni siti ad altezze superiori ai 1.200 metri, vale la prescrizione per cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.

[...]
6. (P) Sono fatte salve le previsioni estrattive contenute nel PIAE della Provincia di Modena adottato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 63 del 31/03/93 ed approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 2082 del 6/06/95 e n. 756 del 23/04/96 Trovano applicazione, se ed in quanto conformi alla normativa vigente le previsioni estrattive contenute nelle Varianti Generali e specifiche al citato PIAE.

[...]

TITOLO 5 ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO

Art. 20 Sistema dei crinali e sistema collinare

Art. 21 Sistema forestale boschivo

Art. 23B Particolari disposizioni di tutela: calanchi

Art. 23C Particolari disposizioni di tutela: crinali

Art. 23D Patrimonio geologico

Art. 24 Zone di tutela naturalistica

Art. 20 Sistema dei crinali e sistema collinare

1. Il sistema dei crinali e il sistema collinare, come tali indicati e delimitati nelle tavole della Carta 1.2 del presente Piano, e comunque l'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.

[...]

3. (P) Nell'ambito dei sistemi di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;
- f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

[...]

Art. 21 Sistema forestale boschivo

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

I terreni aventi le caratteristiche di cui al presente comma sono perimetrati nella Carta n. 1.2 "Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio" in scala 1:25.000 del presente Piano. Tali aree sono desunte sinteticamente dalla Carta Forestale in scala 1:10.000 di cui alla carta 1 del Quadro Conoscitivo, realizzata in osservanza delle specifiche direttive

fornite dalla Regione.

2. (P) Il PTPR e il PTCP conferiscono al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Il PTCP definisce normative atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre il PTCP prevede l'aumento delle aree forestali e boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione deve essere compensata secondo quanto previsto al comma 11.

[...]

5. (P) La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a-bis. gli interventi di cui ai successivi commi 8 e 9;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

6. (P) Nel sistema forestale boschivo è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

[...]

10. (P) I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 6 e 8, devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e devono contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 6 e 8, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

11. (P) Rimboschimento compensativo Nel caso della realizzazione delle opere pubbliche o di

interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai commi 6 e 8 del presente articolo, che comportino disboscamenti, esclusi quelli connessi con la realizzazione di opere di difesa del suolo, il rimboschimento compensativo, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 227 è regolamentato come di seguito:

- a. sulla base dell'articolo 10 bis del PTPR della Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena individua nei territori delimitati dai bacini idrografici dei fiumi Secchia e Panaro, limitatamente al territorio provinciale, gli ambiti idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi connessi agli interventi di cui al punto precedente, che devono rientrare all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione di coltura;
 - b. all'interno degli ambiti di cui alla precedente lett. a la Provincia di Modena, tramite un apposito atto di indirizzo e fino a quando la Regione Emilia-Romagna non avrà normato l'applicazione del comma 6, dell'art. 4 del Dlg. 1805/2001 n. 227, può autorizzare la realizzazione dei rimboschimenti compensativi.
- [...]

Art. 23B Particolari disposizioni di tutela: calanchi

1. Le forme calanchive in senso lato rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale diffuse su gran parte del territorio appenninico provinciale costituiscono nel loro insieme un sistema che caratterizza fortemente un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano.

Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, circoscritte da fasce di terreni predisposti al dissesto.

2. (D) Sulle tavole della Carta 1.1 del presente Piano sono individuate e perimetrare tutte le forme calanchive distinte in:
 - a. calanchi peculiari (A), segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca;
 - b. calanchi tipici (B), rappresentanti la generalità dei calanchi che non presentano lo stesso grado di valenza paesistica dei precedenti;
 - c. forme sub-calanchive (C), comprendenti morfostrutture che pur non presentando un rilevante interesse paesaggistico sono state individuate cartograficamente a completamento del sistema.

I calanchi peculiari e i calanchi tipici qualora definiti unitariamente sono classificati nei commi successivi come "calanchi".

[...]

4. (P) Nell'ambito dei calanchi peculiari (A), come individuati ai sensi del comma 2, sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme.

In particolare sono vietati: interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei.

Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da

salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione.

Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.

[...]

10. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.
11. (P) Negli ambiti interessati dalle forme calanchive di cui al comma 2 ricadenti all'interno di zone di cui all'art. 39 o all'art. 24 del presente Piano prevalgono le norme più restrittive.

Art. 23C Particolari disposizioni di tutela: crinali

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

Nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano sono rappresentati tutti gli elementi censiti come facenti parte dei "crinali" distinti in:

- a. crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale; tra questi viene graficamente individuato il crinale spartiacque principale che rappresenta la connotazione fisiografica e paesistica di delimitazione delle regioni Emilia Romagna e Toscana
- b. crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

L'individuazione cartografica dei crinali minori di cui alla lettera b costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di PSC o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i con visuali ed i punti di vista.

2. (P) La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.

Nelle more di tali adempimenti valgono le norme di cui ai commi successivi.

[...]

5. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

Art. 23D Patrimonio geologico

[...]

3. (D) I Comuni, in fase di redazione dello strumento urbanistico generale, verificano,

recepiscono ed integrano i beni geologici individuati dalla Provincia. Nell'ambito dello strumento urbanistico generale i beni individuati sono riportati nelle tavole di Piano e sottoposti dalle Norme a specifica disciplina di tutela.

Art. 24 Zone di tutela naturalistica

1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza delle prescrizioni e delle direttive del presente articolo.

[...]

3. (P) Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro e quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;

c. i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione di funzioni di vigilanza, didattiche, culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

d. la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;

e. l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;

f. l'esercizio delle attività ittiche esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;

g. la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 21;

h. la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

i. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;

l. le attività escursionistiche;

m. gli interventi di spegnimento degli incendi e gli interventi fitosanitari.

4. (P) Nelle zone di cui al comma 1, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. Nelle zone di cui al comma 1 è vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

[...]

TITOLO 6 TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI - RETE

Art. 30 Rete Natura 2000

Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi provinciali

Art. 33 Installazioni pubblicitarie

Art. 30 Rete Natura 2000

1. *Definizione e individuazione* Con "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della biodiversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.

2. La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta riconosciuti dalla Commissione Europea diventano Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme.

[...]

4. (P) *Obiettivi e misure di conservazione* Nelle aree interessate dai siti di Rete Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.

Nelle suddette aree devono essere rispettate le misure di conservazione appositamente definite da parte degli enti competenti e deve essere effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza ai sensi del Titolo I della L.R. 7/04 (Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la Rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e s.m.i.) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30/07/07 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R.7/04).

In queste aree inoltre gli enti competenti ai sensi della LR7/04 e della DGR n. 1191 del 30/07/07, devono svolgere le necessarie attività di gestione e di monitoraggio.

Art. 31 Il sistema provinciale delle Aree protette e parchi provinciali

1. *Definizione e individuazione* Il sistema provinciale delle Aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica presenti nel territorio provinciale ed è costituito dalle seguenti tipologie previste dalla L. R. n. 6/2005 e dai parchi provinciali:

Parchi regionali:

- Parco dell'Alto Appennino Modenese;
- Parco dei Sassi di Roccamalatina.

Riserve naturali:

- Riserva naturale delle Salse di Nirano;
- Riserva naturale orientata di Sassoguidano;
- Riserva naturale orientata della Cassa di espansione del fiume Secchia;

ed inoltre dalle proposte di:

Paesaggi naturali e seminaturali protetti:

- Collina modenese occidentale.

Aree di riequilibrio ecologico:

- Azienda agricola Magnoni (Bastiglia);

- Bosco Saliceta (Camposanto);

- Bosco A. Tommasini (S. Felice);

- Fontanile di Montale Rangone (Castelnuovo Rangone);

- Il Torrazzuolo (Nonantola);

- S. Marino, parco pubblico (Carpi);

- Oasi val di Sole (Concordia sulla Secchia);

- Ex Cava S. Matteo (Medolla);

- Bosco di Marzaglia (Modena);

- Zona umida Fossalta (Modena).

Dal parco provinciale:

- Parco della Resistenza Monte S. Giulia

Le singole Aree sono individuate e perimetrate nelle tavole della Carta 1.2 del presente Piano.

2. Il sistema provinciale delle Aree protette così definito e individuato può essere modificato e ampliato secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 6/2005.

3. Le Aree protette, nella loro specificità, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale.

[...]

[...]

programmi e processi di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

Indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione

[...]

8. (P) I Comuni interessati da parchi regionali, ai sensi della L.R. 6/2005, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nei Piani Territoriali e nei Regolamenti dei Parchi regionali e loro varianti approvati.

[...]

11. (P) I Comuni interessati da Riserve naturali devono recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni contenute negli atti istitutivi, nei Programmi Triennali di Tutela e Valorizzazione e nei Regolamenti redatti ai sensi della LR 6/05.

[...]

14. I Parchi provinciali sono istituiti dalla Provincia con finalità di integrazione del sistema provinciale delle Aree protette di cui al comma 1, quando vi siano aree, prevalentemente nella disponibilità della Provincia e di altri Enti Pubblici che presentano valori ambientali, paesistici o storico-culturali che necessitano di opportuno riconoscimento tutela e valorizzazione.

Nel territorio provinciale è stato istituito con Delibera di Consiglio Provinciale n. 79 del 11/03/1970 il Parco della Resistenza di Monte S. Giulia in Comune di Palagano.

Per tale Parco e per eventuali nuovi parchi provinciali la Provincia si dota di apposito regolamento che ne disciplini le attività e modalità d'uso.

Art. 33 Installazioni pubblicitarie

1. (P) Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-

archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al numero 3) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e alla lett. d) comma 2 dell'art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i., l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

[...]

TITOLO 8 AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Art. 39 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Art. 39 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, se consentita dal presente Piano e dalle leggi vigenti in materia ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici.
A tal proposito, si devono produrre ricerche e studi specialistici - recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico-scientifico - allo scopo di orientare l'elaborazione dei nuovi progetti.
2. (P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1:
 - a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni dotati di PRG e ai sensi della lett. d comma 2 dell'art 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
 - b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento (zone B del PRG), ambiti urbani consolidati come definiti dal PSC, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.
 - c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G;
 - d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR, (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
 - e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
 - f. le aree rientranti in piani particolareggiati di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.
3. Nelle aree rientranti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni e gli indirizzi dettate dai commi seguenti.
4. (P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
 - a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
 - f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- sono ammesse nelle aree di cui al comma 3 qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere devono in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al comma 4 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
 6. (P) Nelle aree di cui al precedente comma 3, agli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, la previsione di:
 - a. attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b. rifugi e posti di ristoro;
 - c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
 - d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc..
 7. (P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a e b del comma 6, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
 8. (P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano e nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, può definire nelle aree di cui al comma 3 interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
 - a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie (possibilmente in strutture lignee);
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9. (P) Nelle aree di cui al precedente comma 3, fermo restando quanto specificato ai commi 4, 5, 6, 8 sono comunque consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i. e nel rispetto dei canoni dell'edilizia locale originaria;
 - b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. (P) Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 9 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
11. (P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al comma 8, oltre alle aree di cui al comma 2, solamente ove si dimostri:
- a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
 - b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;
- avendo riguardo per la classificazione effettuata in sede di PSC ed in particolare per quanto previsto dalla L.R. 20/2000 agli articoli A-17 (aree di valore naturale e ambientale), A-18 (ambiti agricoli di rilievo paesaggistico) e A-20 (ambiti agricoli periurbani), che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i. siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.
- [...]

TITOLO 9 AMBITI ED ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE - SISTEMA DELLE RISORSE ARCHEOLOGICHE

Art. 41A Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

Art. 44A Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica

Art. 44B Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica

Art. 41A Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni archeologici del territorio provinciale sia di quelli documentati da indagini e cartografie, sia di quelli che riaffiorano fortuitamente durante i lavori agricoli o edilizi preventivamente non documentabili. Ferme restando le disposizioni di cui ai seguenti commi, il riferimento normativo di tutela dei beni culturali è costituito dal D.Lgs 42/04 e s.m.i.
2. (P) I siti archeologici di cui al comma 1 sono individuati sulla tavola 1 del presente piano, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:
 - a. i "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture, ivi compresi i complessi archeologici sui quali vige uno specifico decreto di tutela;
 - b.1 le "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
 - b.2 "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;

I Comuni in sede di formazione e adozione dei PSC e loro varianti generali devono assumere le predette localizzazioni e relative disposizioni di tutela meglio definite all'articolo 35 del presente Piano, dedicato alla pianificazione comunale.
3. (P) I siti archeologici a, b1, b2, individuati al precedente comma 2 sono assoggettati alle prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, resta comunque disciplinato dal D.Lgs. 42/2004 s.m.i., parte II, beni culturali, capo VI.
4. (P) Le aree di cui alle lettere a e b1 del comma 2 sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.

Più in generale è prescritta, per i grandi interventi in aree di interesse storico archeologico, la programmazione anticipata di sondaggi preventivi e sopralluoghi in diversi periodi dell'anno. A tal proposito si rimanda alle direttive di cui all'art. 38 in merito alla realizzazione della carta delle potenzialità archeologiche.
5. (P) La Carta 1.1 del PTCP individua una fascia di rispetto archeologico della via Emilia, di ampiezza pari a m.50 calcolati a partire dall'attuale asse stradale. Nelle zone e negli elementi appartenenti alla fascia di rispetto di cui al presente comma sono attuate le previsioni dei

vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento di modifica al sottosuolo è subordinato a nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Il tratto della via Emilia che si snoda attraverso la provincia di Modena, risulta per gran parte di proprietà pubblica e dunque è ritenuto ope legis tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

6. (P) Nelle aree di cui alle lettere a e b1 del comma 2, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui all'Allegato della LR 31/02 e s.m.i. seguenti:

- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- opere interne,
- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo,
- ripristino tipologico,
- demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

[...]

8. (P) Nelle aree classificate b1 sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 21, co. 8, lett. a delle Norme di Attuazione del PTPR e le specifiche disposizioni dettate nei PSC e nei RUE comunali in accordo con le norme del presente Piano.

[...]

Art. 44A Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica

1. (D) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela e la valorizzazione dei percorsi turistici della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica; in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.

L'individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare al fine di assegnare in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta di diversi elementi, su quali di essi articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.

2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.

Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo.

3. (I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

a. provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana e provvedono alla formulazione della disciplina d'intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti,

- ecc.);
- b. consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali le piantate che seguono l'orientamento della centuriazione, i filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari
 - c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia ed un adeguato livello di manutenzione e valorizzazione.
4. (I) I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:
- a. dispongono che lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; inseriscono tali elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio
 - b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari.
5. (D) Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:
- a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
 - b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.
- Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo a questi strettamente connessi e le pertinenze di pregio quali filari alberati, *piantate*, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

Art. 44B Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica

1. Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità panoramica: in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.
L'individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare, al fine di assegnare in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.
2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 2 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.
Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. (I) Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:

- a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 28 c.2 della L.R. 20/2000 e s.m.i., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
 - b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - c. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.
4. (l) Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

TITOLO 15 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 79 Protezione e risanamento dall'inquinamento elettromagnetico

Art. 81 Disposizioni inerenti la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

Art. 79 Protezione e risanamento dall'inquinamento elettromagnetico

1. (D) In tutte le parti urbanizzate del territorio provinciale i Comuni perseguono, attraverso un complesso di politiche integrate, il raggiungimento di condizioni di rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.M. 381/1998, il perseguimento degli obiettivi di qualità definiti dalla L.R. n. 30/2000 e l'applicazione delle Direttive di cui alla Del.G.R. n. 197/2001 e s.m.i.
 2. (D) Ai fini di cui al comma 1 gli strumenti urbanistici devono contenere l'individuazione cartografica relativa a:
 - localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica a media, alta e altissima tensione (15 kV e oltre), e delle cabine di trasformazione; la definizione delle relative fasce di rispetto come previsto dal Decreto Ministero Ambiente 29/5/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".
 - la localizzazione dei corridoi di fattibilità per la definizione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (anche sulla base della pianificazione provinciale di settore e delle proposte dei soggetti gestori delle reti riguardo ai programmi di sviluppo), e delle ipotesi di spostamento/interramento di tratti di elettrodotti che interessano ambiti territoriali da assoggettare a interventi di risanamento
 - la localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva
 - l'individuazione, sulla base del PLERT vigente, degli ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6 V/m, o in alternativa l'individuazione di una fascia cautelativa di attenzione di ampiezza adeguata
 - la localizzazione dei nuovi siti, in attuazione del PLERT vigente, per la realizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva
- [...]

Art. 81 Disposizioni inerenti la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

1[...]

5. (P) Ferme restando tutte le altre disposizioni generali o specifiche delle presenti Norme, sono definite come zone non idonee per tutti gli impianti di cui al secondo comma:
 - le aree comprese nel sistema forestale boschivo (art. 21 delle presenti Norme);
 - le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 9 delle presenti Norme);
 - le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua (art. 10 delle presenti Norme);
 - le aree comprese all'interno dei "calanchi peculiari", di cui all'art. 23B lettera a delle presenti norme;
 - le aree appartenenti a "complessi archeologici", e quelle di "accertata e rilevante consistenza archeologica", di cui all'art. 41A delle presenti Norme;
 - le aree comprese all'interno di zone di tutela naturalistica (art. 24 delle presenti Norme);

- le aree comprese all'interno di zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto (disciplinati dall'art. 15 delle presenti Norme);
- le aree di possibile alimentazione delle sorgenti, di cui all'art. 12 delle presenti Norme;
- le aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale, individuate come ambito A1) dall'art. 11 delle presenti Norme;
- le aree comprese in parchi regionali, e nelle aree contigue, le riserve naturali le zone di riequilibrio ecologico, ai sensi della LR 6/2005 e succ. modif. (e art. 31 delle presenti Norme)
- le aree comprese all'interno delle fasce fluviali di tipo A, B e porzione della fascia C sottesa da un "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" (in cui i Comuni competenti sono tenuti ad effettuare una Valutazione delle condizioni di rischio per l'individuazione delle aree inondabili (con tempo di ritorno pari a 200 anni) ed applicare anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione delle eventuali opere idrauliche, le norme relative alla fascia B), come individuate dagli artt. 29, 30 e 31 del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) nonché le aree interessate da frane attive (Fa) e frane quiescenti (Fq), e le aree coinvolgibili da esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua con pericolosità molto elevata (Ee) e con pericolosità elevata (Eb), come individuate dall'art. 9 del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI), ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Po per i territori di competenza;
- le aree di alveo attivo dei corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario minore e minuto (art. 15) e le relative fasce di pertinenza fluviale (art. 18) individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI); le aree comprese all'interno degli alvei dei corsi d'acqua zonizzati e non, principale, secondario, minore, minore vallivo e di bonifica e minuto delle relative fasce di pertinenza (artt. 15-16-17-18) e i territori ricadenti in zone 1, 2, 3 delle aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate, classificate a rischio molto elevato R4 ed elevato R3 (art. 5), individuati dal Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, per i territori di competenza;
- le aree individuate nei Piani Straordinari delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, in attuazione della Legge 267/98 e s.m.i., approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per i territori di competenza;
- le aree ricadenti entro perimetri approvati ai sensi della Legge 445/1908 inerente gli abitati da trasferire o consolidare di cui all'art. 17 del PTCP;
- le aree ricadenti entro i perimetri di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi del DPR n. 357/1997, modificato dal DPR n. 120/2003 (art. 30 delle presenti norme);
- le aree ricadenti entro perimetri di zone sottoposte a concessione ai sensi della LR 32/1988 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo".
- i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- i beni culturali di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- le zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi della normativa vigente in materia (D.Lgs. 152/2006) come richiamate al comma 2.5 dell'arti. 12A delle presenti norme;
- le aree ricadenti negli ambiti dei centri storici di cui all'art. A7 dell'Allegato alla L.R. 20/2000;
- le fasce di rispetto di strade autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti, fatte salve comunque le vigenti disposizioni legislative che regolano la materia;
- gli ambiti urbani consolidati, negli ambiti da riqualificare e negli ambiti per i nuovi

insediamenti, di cui all'allegato della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Per le zone che ricadono negli ambiti di competenza dell'Autorità di Bacino del Po e dell'Autorità di Bacino del Reno vale quanto previsto dall'art. 4 commi 9 e 10 del presente Piano.

[...]

7. (P) Gli impianti di cui al comma 2 sono ammessi negli ambiti specializzati per attività produttive, di cui all'articolo A13 della L.R. 20/2000 e s.m.i., compatibilmente con quanto definito all'art. 59 (direttive e indirizzi per gli insediamenti produttivi), comunque nel rispetto delle specifiche condizioni di ammissibilità eventualmente previste dagli strumenti urbanistici comunali di competenza.

[...]

TITOLO 16 SOSTENIBILITA' ENERGETICA DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 82 Obiettivi generali e strategie per la sostenibilità energetica

Art. 83 Obiettivi specifici e coordinamento della pianificazione di settore: direttive alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale

Art. 83 Obiettivi specifici e coordinamento della pianificazione di settore: direttive alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale

[...]

7. (P) Ai fini di promuovere lo sviluppo della certificazione energetica degli edifici, si fa obbligo a tutti i proprietari di edifici pubblici nuovi ed esistenti di dotarsi di certificato energetico esponendo l'apposita targa entro il 31 Dicembre 2013.
8. (P) E' obbligatorio per i nuovi insediamenti il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per il riscaldamento, l'acqua calda per usi igienico/sanitari e l'energia elettrica.
9. (P) I Comuni, devono definire, nei propri strumenti urbanistici, per le eventuali impossibilità tecniche di rispettare le disposizioni relative alla produzione di energia termica ed elettrica da FER, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (Delibera Assemblea Legislativa n. 156 del 04/03/2008), Allegato n° 3, Requisito 6.6), le modalità applicative delle forme di compensazione, che prevedono l'adozione di impianti di micro-generazione, l'acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del Comune dove è ubicato l'immobile, ovvero, il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o a reti di teleriscaldamento comunali.

[...]

TITOLO 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 110 Adeguamento dei Piani Provinciali di Settore, dei Piani territoriali dei Parchi e dei Piani Strutturali Comunali

Art. 111 Misure di salvaguardia

Art. 112 Norme transitorie e finali

Art. 110 Adeguamento dei Piani Provinciali di Settore, dei Piani territoriali dei Parchi e dei Piani Strutturali Comunali

1. (P) Le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP sono immediatamente vincolanti e si applicano, secondo le modalità previste dal medesimo PTCP, indipendentemente dal loro recepimento all'interno dei piani urbanistici comunali, al momento del rilascio dei titoli legittimanti gli interventi edilizi, fatte salve le deroghe ove previste dalle singole disposizioni.
2. (P) I Comuni sono tenuti ad adeguare, la propria strumentazione urbanistica al PTCP entro 3 anni dalla sua entrata in vigore e al momento dell'approvazione di varianti generali agli strumenti urbanistici e, nell'ipotesi di varianti specifiche, l'adeguamento deve avvenire in relazione all'oggetto della variante medesima. I Piani Territoriali dei Parchi devono essere adeguati alle norme del presente Piano entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
3. (P) I Piani provinciali di settore e loro varianti, gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti e gli strumenti comunali di settore e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore del PTCP devono essere conformi allo stesso.
4. (P) Sono fatte salve, quando non espressamente modificate dal PTCP, le previsioni e le corrispondenti individuazioni cartografiche contenute nei Piani provinciali di Settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano.
5. (P) I Piani Strutturali Comunali trasmessi alla Provincia, e sui quali la Giunta Provinciale abbia formulato le riserve, di cui all'art. 32 della L.R. 20/2000 e s.m.i., prima dell'entrata in vigore del presente Piano non sono soggetti alla necessità di conformità alle disposizioni contenute nel PTCP, per le parti sulle quali le stesse riserve non contengano l'esigenza di ottemperare alle prescrizioni dello stesso Piano. Resta comunque salvo quanto previsto dal precedente primo comma.
6. (P) Sono fatte salve, fino all'adeguamento al presente piano, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti approvati in conformità del PTPR, ferme restando le disposizioni dell'art. 11 della L.R. 20/2000, e le previsioni dei piani urbanistici attuativi di cui all'art. 31 comma 2 della L.R. 20/2000, ivi compresi quelli redatti ai sensi della L.R. 47/1978 e s.m.i., ove l'approvazione o la stipula delle relative convenzioni sia avvenuta in data antecedente all'adozione del PTCP.

Art. 111 Misure di salvaguardia

1. (P) A decorrere dalla data di adozione del presente PTCP i Comuni sospendono ogni determinazione riguardante interventi di trasformazione del territorio in contrasto con le sue prescrizioni immediatamente precettive contenute nel medesimo PTCP, fatte salve le deroghe specifiche previste nelle norme medesime. Sono altrettanto sospesi i procedimenti riguardanti strumenti sottordinati in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente Piano adottato.
2. (P) Alle disposizioni di cui al comma 1 si applicano i termini di cui all'art. 12, comma 2 della L.R. 20/2000, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 110 che precede.

Art. 112 Norme transitorie e finali

1. (P) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 1, le ulteriori disposizioni contenute nel PTCP non trovano immediata applicazione nei seguenti casi:
 - a. Piani Strutturali Comunali per i quali sia stato sottoscritto o approvato dalla Giunta Provinciale l'Accordo di Pianificazione a conclusione della Conferenza di Pianificazione sul PSC alla data di adozione del presente piano;
 - b. PRG e nei PSC, RUE e POC approvati prima della data di adozione del presente Piano, e quelli sospesi in attesa di adeguamento alla pianificazione di Bacino, nonché i progetti previsti nei programmi statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti pubblici già approvati al momento dell'adozione del PTCP; detti piani continuano ad essere efficaci e possono essere attuati nei modi ivi previsti.
2. (P) Ai sensi dell'art. 27, comma 13, della L.R. 20/2000, il Presente Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. Da tale data e secondo le modalità previste dal medesimo Piano è pienamente efficace il PTCP 2009, che sostituisce ad ogni effetto il previgente PTCP.

Provincia di Modena
Comune di Frassinoro



PIANO REGOLATORE GENERALE Variante parziale 06/2013

adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 15/01/2013
approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 01/10/2013
ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47.

APPENDICE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ESTRATTO PIANO EMITTENZA RADIO TELEVISIVA
(adottato con D.C.O. n. 152 del 22/10/2003; approvato con D.C.P. n. 72 del 14/04/2004)

Art. 2.4 – Divieti di localizzazione di nuovi impianti

1. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza radio e televisiva è vietata ai sensi della [L.R. 30/00](#) e s.m. e i.:

- in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del Territorio urbanizzato o urbanizzabile. Gli ambiti urbanizzati da considerare sono, oltre a quelli compresi nella perimetrazione definita ai sensi dell'art. 13 della [L.R. 47/78](#), anche quelli compresi nel perimetro del centro abitato definito dal comma 6 dell'art. A-5 della [L.R. 20/00](#) e s.m. e i., e le località individuate quali Centri abitati e Nuclei abitati nel 13 ° Censimento generale della Popolazione ISTAT 1991;
- nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco regionale classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m. e i.;
- su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
- su edifici vincolati ai sensi del T.U. 490/99 Titolo I;
- su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di interesse storico-architettonico e monumentale;
- su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di pregio storico, culturale e testimoniale;
- nelle aree ricadenti ad una distanza inferiore a m. 200 dai recettori sensibili quali attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.

2. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza, ad esclusione delle ubicazioni individuate dal presente Piano (Appendice B alle Norme), è inoltre vietata ai sensi del medesimo nelle aree ricadenti:

- nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del PTCP;
- nei calanchi peculiari di categoria A di cui all'art. 20B del PTCP;
- nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 17 del PTCP;
- negli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 18 del PTCP;
- negli ambiti interessati da frane attive di cui all'Art. 26 a) del PTCP;
- nelle zone boscate come individuate nelle Tavole 2A del PTCP;
- entro perimetri approvati con specifica Deliberazione regionale, di abitati da trasferire o consolidare ex Legge 445/1908;
- in aree individuate come aree ad elevato rischio idrogeologico dai rispettivi Piani di Bacino approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per le aree ricadenti nell'ambito del bacino del T. Samoggia, ex lege 267/1998;
- in aree comprese all'interno delle fasce fluviali di tipo A, B e la porzione della fascia C retrostante alla fascia B di progetto, previa opportuna modellazione idraulica per valutarne l'estensione, dissesto (Fa, Fq, Ee, Eb) come individuate dal Piano Stralcio per

l'Assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume PO, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Po per i territori di competenza;

- omissis

Art. 2.5 – Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti

1. (D) Nelle aree interessate dalle seguenti tipologie di tutela:

- Sistema dei crinali e sistema collinare di cui all'art. 9 del PTCP;
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 19 del PTCP;
- Calanchi tipici di categoria B di cui all'art. 20B del PTCP;
- negli ambiti interessati da frane quiescenti di cui all'Art. 26 b) del PTCP;
- Zone di interesse storico-archeologico di cui all'art. 21A del PTCP;
- Zone di tutela degli elementi della centuriazione di cui all'art. 21B del PTCP;
- Crinali principali di cui all'art. 20C del PTCP;
- Zone B, C e Pre-Parco dei Parchi Regionali;
- Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS), di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1242/02 e n. 1816/03;
- Vincolo ai sensi del T.U. 490/99 Titolo II.

la localizzazione di nuovi siti è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;
- b) che venga limitato l'impatto paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi;
- c) che nei casi di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS venga svolta la Valutazione di incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. 357 del 8/9/97 e n. 120 del 12/3/03 al cui esito favorevole è subordinata l'ammissibilità delle installazioni. La valutazione citata è effettuata dalla Regione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 12/3/03, sulla relazione di incidenza svolta dal soggetto proponente.